

STATUTO
"FONDAZIONE VILLORESI POGGI"
ARTICOLO 1
Denominazione – Sede

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE VILLORESI POGGI", con sede in Busto Garolfo (MI), attualmente alla via Vincenzo Monti 5.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire l'ubicazione dell'indirizzo della sede legale nel Comune di Busto Garolfo, senza che ciò comporti modificazione dello Statuto, salva la comunicazione alla Prefettura per l'efficacia nei confronti dei terzi. Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2
Scopo

La Fondazione ha come scopo esclusivo:

- a) l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa e salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale;
- b) Il sostegno e la promozione della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neanche in forma indiretta.

Attività

Lo scopo della Fondazione viene perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promuovere la cultura e l'arte con la conservazione del complesso monumentale Villa Villoresi e Museo Dario Mellone e l'organizzazione di premi d'arte, esposizioni collettive e visite guidate.
- b) sostenere attività di formazione, stages, corsi e seminari, anche di perfezionamento, attinenti agli scopi della Fondazione.

In relazione a quanto sopra la Fondazione potrà altresì promuovere attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione.

In particolare la Fondazione può:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza di problemi. Ciò anche in accordo con enti che svolgono attività di cui sopra;
- svolgere le attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari;
- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni di interesse artistico, storico, paesaggistico ed ambientale.

La Fondazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con Atenei o loro strutture come Dipartimenti o Centri di Ricerca universitari oppure con altri Enti Pubblici di Ricerca ed essere destinataria di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art.31 codice civile.

Esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sopraenunciati la Fondazione potrà:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche;
- stabilire, ove possibile, l'apertura al pubblico delle proprietà acquisite, indicando le relative modalità;
- contribuire ai progetti e ai lavori di consolidamento, restauro e manutenzione, nonché ad attività di tutela e protezione di beni di privati o altri enti, mediante specifiche convenzioni da stipularsi di volta in volta;
- promuovere intese con Università umanistiche e scientifiche e Enti Pubblici di Ricerca, associazioni culturali ed educative, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;
- promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani e stranieri per l'organizzazione di seminari o incontri e per l'utilizzazione e gestione comune di beni culturali appartenenti agli enti citati;
- favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese; l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, la promozione turistica, la conduzione di esercizi commerciali strumentali all'attività della Fondazione.

ARTICOLO 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione;
- 2) dai contributi e da ogni liberalità o elargizione fatta da enti e/o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- 3) dai beni e da ogni altra entità che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- 4) dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

ARTICOLO 4

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- 1) le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente Articolo 3;
- 2) le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o da privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- 3) i contributi dei Fondatori;
- 4) i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

ARTICOLO 5

I membri della Fondazione si suddividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori.

ARTICOLO 6

Fondatori

Sono Fondatori:

- Fondazione Dario Mellone con sede a Milano, Via San Marco 12, c.f. 97309710156
- Ing. Giuseppe Camillo Villoresi nato a Milano il 20 gennaio 1940;
- Ing. Alessandro Villoresi nato a Milano il 10 gennaio 1968;
- Dott. Valerio Villoresi nato a Milano il 11 marzo 1969;
- Dott. Eugenia Maria Luisa Villoresi nata a Busto Garolfo il 18 giugno 1980.

Sostenitori

Ottengono la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

E' sostenitore:

Ing. Pier Giovanni Poggi nato a Firenze il 28 dicembre 1937, codice fiscale: PGG PGV 37T28 D612S.

ARTICOLO 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Scientifico;
- il Revisore Legale dei Conti.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 7 (sette) membri e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri, sempre previo parere favorevole del Presidente.

Sono membri vitalizi del consiglio di amministrazione i signori:

Ing. Giuseppe Camillo Villoresi, presidente;

Dott. Valerio Villoresi, vice presidente;

Ing. Alessandro Villoresi, consigliere;

Dott. Eugenia Maria Luisa Villoresi, consigliere.

I membri a vita del Consiglio di Amministrazione possono nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni dalle dimissioni, dal permanente impedimento o dal decesso. In mancanza di nomina da parte di un membro a vita del consiglio di amministrazione del proprio sostituto vi provvederà il Consiglio di Amministrazione per cooptazione. In caso di sostituzione del Presidente gli altri membri a vita designano a maggioranza il nuovo Presidente. Per procedere alla nomina di un nuovo consigliere non vitalizio il Consiglio di Amministrazione procederà per cooptazione.

I consiglieri di amministrazione, eccettuati i consiglieri vitalizi, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 Esclusione

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'insorgere di controversie giudiziarie con la Fondazione;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 10 Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione);
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.18;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- nominare il comitato scientifico, su proposta di uno o più membri oppure dei Sostenitori.
- È fatto divieto al consiglio di amministrazione di distribuire utili. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati ad incremento del Patrimonio della Fondazione.

Art. 11

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 13

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico composto da un minimo di due a un massimo di nove componenti, determinando la durata in carica e i compensi. Il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione iniziative nell'ambito degli scopi statuari della Fondazione e coordina i profili scientifici delle iniziative approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art 15

Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti viene nominato tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali.

La nomina del Revisore legale compete al Presidente della Fondazione Dario Mellone. Nell'ipotesi in cui il presidente della Fondazione Mellone sia anche membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Revisore Legale dovrà essere nominato dal presidente della ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane - sezione Lombardia) su istanza del presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui questi (ADSI) non vi provveda entro un termine di 30 giorni dalla richiesta, vi provvederà il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti dove ha sede la Fondazione.

Il Revisore legale dura in carica per tre anni e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale è in carica.

Il Revisore redige una relazione al bilancio consuntivo.

Art.16

Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali del Revisore Legale devono essere trascritti su apposito registro.

Art.17

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Legale in carica.

Art.18

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.19

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti non lucrativi aventi quale scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa e salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale.

Il Liquidatore viene nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

[F.to](#) Valerio Villoresi

[F.to](#) Giovanni De Marchi notaio